

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE

ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 24/03/2015



Via A. Vuillerminaz 7 – 11027 Saint-Vincent - Partita IVA n. 00124750076
telefono 0166 525100 – fax 0166 525101



www.comune.saint-vincent.ao.it
e-mail: info@comune.saint-vincent.ao.it mailbox: protocollo@pec.comune.saint-vincent.ao.it

Regione Autonoma della Valle d'Aosta – Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2
Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Saint-Vincent, ai sensi del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 3
Soggetto passivo

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Saint-Vincent alla data del 1° gennaio, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.
2. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 4 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 4
Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente la misura massima stabilita dalla legge.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con delibera di Consiglio Comunale, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.
3. Il Comune, per assicurare la salvaguardia dei criteri di progressività cui è informato il sistema tributario, può stabilire aliquote dell'addizionale comunale differenziate tra loro.
4. La deliberazione di variazione dell'aliquota è pubblicata sul portale dell'Amministrazione Finanziaria www.finanze.gov.it secondo le modalità stabilite con il D.M. 31 maggio 2002.

Art. 5
Esenzioni

1. Il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.
2. L'esenzione di cui al presente articolo è da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta ed è calcolata sul reddito imponibile complessivo.

Art. 6
Versamento

1. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360.

Art. 7
Soggetti responsabili

1. Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Art. 8
Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Art. 9
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2015.